



COMUNE DI RICADI
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
SETTORE TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria
con poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 18/06/2014

Modificato ed integrato con

- deliberazione della Commissione Straordinaria n. 7 del 10/06/2015
 - deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 11/02/2019
 - deliberazione Consiglio Comunale n.9 del 29/03/2021
-

INDICE

- Art. 1 - **Oggetto del Regolamento e istituzione dell’Imposta**
- Art. 2 - **Presupposto dell'imposta**
- Art. 3 - **Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**
- Art. 4 - **Esenzioni.**
- Art. 5 - **Misura dell'imposta.**
- Art. 6 - **Obblighi di dichiarazione e comunicazione.**
- Art. 7 - **Versamenti.**
- Art. 8 - **Disposizioni in tema di accertamento e controllo imposta.**
- Art. 9 - **Sanzioni amministrative.**
- Art. 10 - **Riscossione coattiva .**
- Art. 11 - **Rimborsi.**
- Art. 12 - **Funzionario Responsabile dell’Imposta - Contenzioso.**
- Art. 13 - **Tavolo tecnico consultivo.**
- Art. 14 - **Disposizioni transitorie e finali.**



Regolamento dell'imposta di soggiorno nel Comune di Ricadi

Art.1

Oggetto del Regolamento e istituzione dell'Imposta

1. Il presente Regolamento e' adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs 446/97 e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4, comma 5 ter, del decreto legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con legge n. 96 del 21.06.2017.
2. Il gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione, recupero e promozione dei beni culturali e ambientali locali, nonché per l'istituzione ed il potenziamento di servizi pubblici locali.
3. L'applicazione dell'imposta decorre **1° aprile e fino al 31 ottobre di ogni anno.**
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Ricadi.
- 4-bis L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.
5. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta e' il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Ricadi, secondo normativa vigente e dalle L.R. n. 26 del 03 maggio 1985 e della n. 4 del 07 marzo 1995 e successive integrazioni e modifiche, definite in :
 - a) **Strutture alberghiere** alberghi, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, residenze d'epoca alberghiere, villaggi albergo, villaggi turistici, resort e motels;

- b) **Strutture extra alberghiere** affittacamere, case per ferie, case appartamenti per vacanze, campeggi, bed & breakfast, agriturismi, ostelli per la gioventù , residence, residence rurali, appartamenti ammobiliati ad uso turistico,

Art.3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Ricadi.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5 - ter del decreto legge n. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5 - bis del decreto legge n. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.
3. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Ricadi.

Art.4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i residenti nel Comune di Ricadi;
 - b. i minori entro il quattordicesimo (14) anno di età;
 - c. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - d. i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente";
 - e. i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento o un accompagnatore;
 - f. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - h. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - i. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

- j. le persone ospitate dalle strutture ricettive a titolo gratuito su richiesta dell'Amministrazione comunale o di altro ente pubblico (in tal caso previo preventivo assenso del Comune di Ricadi) per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino.
2. Le esenzioni di cui alle lettere b - c - d - e - f - g - i - j, dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive di cui all'art.1.

Art.5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f) del d. Lgs 267/2000 entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio, valutando proposte e consulenze delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno:
- ✓ **Fascia 1** - pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere (Hotel, Residence, Villaggi, Resort) classificate **5 stelle**;
 - ✓ **Fascia 2** - pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere (Hotel, Residence, Villaggi, Resort) classificate **4 stelle**;
 - ✓ **Fascia 3** - pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere (Hotel, Residence, Villaggi) classificate **3 stelle**;
 - ✓ **Fascia 4** - pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere (Hotel, Residence, Villaggi) classificate **2 stelle**;
 - ✓ **Fascia 5** - pernottamento a persona per le strutture ricettive extra-alberghiere di qualunque tipologia ricettiva, (camping, agriturismo, bed and breakfast, case vacanza, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, residence, villaggio 1 stella) e per le altre tipologie non soggette a classificazione.
2. Il Comune di Ricadi, attraverso il sito, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Art.6

Obblighi di dichiarazione e comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ricadi sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
- 1- bis Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, prevista dall'articolo 4, comma 1ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. Parimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge

21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatarî o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione.

2. Il gestore della struttura ricettiva, dichiara e comunica obbligatoriamente al Comune di Ricadi - Ufficio Tributi **mensilmente, entro il 15° giorno del mese successivo**, (es. per il mese di giugno la dichiarazione online va effettuata entro il 15 di luglio), deve riportare il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti e il numero totale degli ospiti, suddivisi in numero ospiti paganti ed esenti. La dichiarazione mensile va obbligatoriamente effettuata anche se, per il medesimo periodo, non è dovuto alcun riversamento di imposta al Comune. Per le Strutture extra alberghiere esclusivamente per gli **appartamenti ammobiliati ad uso turistico**, la dichiarazione mensile è resa solo se si sono verificate presenze di ospiti nel periodo di riferimento.
- 2 – bis Entro il 30 giugno di ogni anno, il gestore della struttura ricettiva, anche non professionale, deve presentare la dichiarazione telematica cumulativa riferita all'annualità precedente, osservando la disciplina contenuta nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 3 I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a segnalare all'Amministrazione, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta
- 4 Contestualmente con l'inizio dell'attività il gestore deve obbligatoriamente richiedere all'Ufficio preposto, le credenziali di accesso per la registrazione della propria struttura al portale telematico del comune, difatti La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica mediante la procedura informatica definita dall'Amministrazione comunale, attraverso appunto il portale STAY TOUR che funge da vero e proprio gestionale, messo a disposizione gratuitamente.
- 5 I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Ricadi.
- 6 (Abrogato)
- 7 In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per struttura.

Art.7

Versamenti

1. I soggetti passivi di cui al precedente art. 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettuerà il riversamento delle somme riscosse al Comune, entro il quindicesimo giorno del mese successivo oggetto di dichiarazione (es. per il mese di giugno il riversamento deve essere effettuato entro il 15 di luglio) , **utilizzando esclusivamente le seguenti modalità:**
 - a. **attraverso il sistema PagoPA piattaforma online portale al cittadino EntraNext**
Comune di Ricadi raggiungibile tramite il sito istituzionale dell'ente <https://portale-ricadi.entranext.it/home> accedendo all'apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito, carta prepagata o addebito diretto sul Conto Corrente;
 - b. **attraverso il sistema PagoPA disponibile presso tabaccherie e istituti bancari accreditati** utilizzando il Codice Avviso generato mediante il pagamento spontaneo del sistema **online portale al cittadino EntraNext**, oppure i codici a barre sotto riportati.
L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla pagina <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare>;
 - c. **attraverso il sistema PagoPA disponibile presso qualunque Ufficio Postale** utilizzando il bollettino elaborato con pagamento spontaneo del sistema **online portale al cittadino EntraNext**;
 - d. al fine di non creare disagi, se il versamento dell'imposta è inferiore a euro dieci potrà essere sommato all'importo del mese successivo, (la dichiarazione del mese va comunque effettuata);
3. In caso di variazione delle modalità o coordinate di versamenti, le stesse dovranno essere indicate dalla Giunta nella deliberazione delle variazioni.

Art.8

Disposizioni in tema di controllo e accertamento imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n.296 e s.m.i e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad

esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
 - c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.
 - d) effettuare sopralluoghi anche tramite dipendenti comunali, agenti di polizia municipale e/o altri organi di vigilanza e controllo che potranno acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati.

Art.9 **Sanzioni amministrative**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso o parziale riversamento dell'imposta alla scadenza mensile prescritta dall'Articolo 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento (30%) dell'importo non corrisposto ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 con successive modificazioni con decreto legislativo 158/2015. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. Per il tardivo riversamento effettuato entro quindici giorni dalla scadenza, la misura della sanzione è ridotta a un quindicesimo della metà per ogni giorno di ritardo; se il ritardo non eccede i novanta giorni, la misura della sanzione è ridotta alla metà.
3. Se non è già stata contestata la violazione e' consentito al contribuente previa relativa comunicazione all'ufficio tributi di avvalersi dell'istituto del ravvedimento per l'omesso, parziale o tardivo riversamento dell'imposta, la misura della sanzione è disciplinata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 , comma 1, lettere, a), a-bis), b), b-bis) e b-ter).
4. Per l'omessa o infedele dichiarazione annuale da parte del responsabile di cui all'articolo 6, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento

dell'importo dovuto ai sensi del comma 1ter dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, con un minimo di Euro 50,00.

La sanzione è ridotta a un terzo, e comunque all'importo non inferiore a Euro 50,00, se nel termine di proposizione del ricorso avverso l'atto d'irrogazione, interviene acquiescenza del responsabile dell'imposta.

5. Se non è già stato contestato l'omesso adempimento e' consentito al contribuente previa relativa comunicazione all'ufficio tributi di avvalersi dell'istituto del ravvedimento, per la tardiva presentazione della dichiarazione annuale, la misura della sanzione è disciplinata dall'art. 13, comma 1, lettere a-bis), b), b-bis), b-ter) e c), del D.Lgs. n. 472/1997, e comunque non inferiore all'importo di Euro 50,00.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni correlate alla dichiarazione mensile (**per ogni mese**) di cui all'Articolo 6, commi 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) Euro 200,00, in caso di omessa presentazione;
 - b) Euro 100,00, in caso d'infedele o incompleta comunicazione;
 - c) Euro 50,00, in caso di tardiva presentazione;
 - d) Euro 100,00, per comunicazione presentata in modalità diversa da quelle obbligatoriamente prescritte.
- L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.
7. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 agosto 2000 n. 267:
 - a) la mancata esposizione del cartello informativo di cui all'Articolo 6, comma 1, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di euro 100,00;
 - b) la mancata esibizione della documentazione indicata all'Articolo 8, comma 3 e 4, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di euro 200,00.
 - c) la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 4, da parte del gestore della struttura ricettiva, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di euro 150,00.
 - d) la mancata iscrizione e registrazione da parte del gestore della struttura di cui all'art. 6, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di euro 300,00.
8. Le sanzioni di cui al presente Articolo sono comminate con provvedimento del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
9. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 6 a 7 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.10

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, nelle modalità stabilite dal comune per la riscossione delle entrate di cui al relativo Regolamento Generale .

Art.11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci/00.

Art.12

Funzionario Responsabile dell'imposta - Contenzioso

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, ivi compresa l'adozione della modulistica, e predispone e adotta i conseguenti atti.
3. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Al fine di evitare il contenzioso, il contribuente potrà rivolgere apposita eventuale istanza al Responsabile dell'Imposta anche tramite pec (posta certificata).

Art. 13

Tavolo tecnico consultivo

1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e/o , allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Lo stesso tavolo tecnico avrà funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo ed alle quali saranno destinate le somme determinate dalla Giunta Comunale.
3. Il tavolo tecnico è convocato dall'Amministrazione Comunale, oppure su richiesta delle Associazioni di categoria, quando necessario.

Art.14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° aprile al 31 ottobre.
- 1- bis. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dal 1° gennaio 2015.
- 1- ter. Le norme di cui agli Articoli 3, comma 2, 6, comma 2-bis, 9, commi 2, 3, 4, 5, si applicano a decorrere dal 19/5/2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020, provvedimento legislativo che le ha introdotte.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997, l'art. 1, commi dal 158 al 171 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del d.l. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.